

TRIBUNALE COSENZA



CARTA DEI SERVIZI



UNIONE EUROPEA



Ministero della Giustizia



MPG
Miglioramento Performance della Giustizia
Best Practices Uffici Giudiziari



REGIONE CALABRIA



Oltre l'orizzonte

TRIBUNALE
COSENZA

CARTA DEI SERVIZI

Coordinatori e responsabili:

Dott. **Renato Greco** – Presidente del Tribunale

Dott.ssa **Maria Teresa Navigante** - Direttore Amministrativo

Dott.ssa **Morrone** – RID Settore Civile

Si ringraziano **Michelina Calonico, Francesca Vulcano, Gianluca Pisano, Giuseppina Caputo, Anna Ferri, Eugenio Ferrantino, Margherita Molinari, Roberta Rendace, Eleonora Cirone e Maria Anna Mazza**, che hanno curato i contributi per questa prima edizione della Carta dei Servizi.

La presente Carta dei Servizi è stata stampata nel luglio 2014.

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE	8
1. INTRODUZIONE	10
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI	10
1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	10
2. IL TRIBUNALE DI COSENZA	12
2.1 FUNZIONI E COMPETENZE	12
2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	13
2.3 UBICAZIONE, CONTATTI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO	15
2.4 INDIRIZZI UTILI	16
3. I SERVIZI	17
3.1 GENERALE	17
3.1.1 Iscrizione a ruolo	17
3.1.2 Richiesta copie atti	18
3.1.3 Dichiarazioni sostitutive e autocertificazione	19
3.1.4 Atto di notorietà	20
3.1.5 Patrocinio a spese dello Stato	22
3.2 FAMIGLIA	24
3.2.1 Separazione consensuale e giudiziale	24
3.2.2 Divorzio congiunto	26
3.2.3 Divorzio giudiziale	28
3.2.4 Modifica delle condizioni di separazione e divorzio	29
3.2.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli	30
3.2.6 Adozione di persona maggiorenne	31
3.2.7 Legittimazione giudiziale dei figli	33
3.2.8 Ordine di protezione contro abusi familiari	34
3.3 PERSONE	35
3.3.1 Tutela giudiziale	35
3.3.2 Tutela di minore	36
3.3.3 Curatela	38

3.3.4	Amministrazione di sostegno	39
3.3.5	Atti di straordinaria amministrazione a favore di interdetto o inabilitato	40
3.3.6	Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore.	42
3.3.7	Autorizzazione al rilascio del passaporto	43
3.3.8	Nomina curatore speciale per scomparso.	44
3.3.9	Dichiarazione di assenza	45
3.3.10	Dichiarazione di morte presunta	46
3.3.11	Interruzione volontaria della gravidanza – Per minore	48
3.3.12	Procedimenti relativi agli atti dello stato civile	48
3.4	EREDITÀ E SUCCESSIONI	50
3.4.1	Apposizione e rimozione dei sigilli su beni ereditati	50
3.4.2	Rinuncia all'eredità	51
3.4.3	Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario	53
3.4.4	Inventario della situazione patrimoniale	55
3.4.5	Eredità giacente	56
3.4.6	Accettazione o rinuncia della nomina di esecutore testamentario	58
3.5	TITOLI DI CREDITO	59
3.5.1	Ammortamento di titoli di credito smarriti, sottratti o distrutti	59
3.5.2	Riabilitazione del protestato	61
3.6	PROCEDURE CONCORSALE	63
3.6.1	Istanza di fallimento	63
3.6.2	Ammissione al passivo	64
3.6.3	Concordato Preventivo	66
3.6.4	Certificato pendenza procedure concorsuali	67
3.7	ESECUZIONI	68
3.7.1	Vendita del bene immobile pignorato.	68
3.7.2	Intervento dei creditori	69
3.7.3	Conversione del pignoramento	70
3.7.4	Sospensione concordata	72

3.7.5	Esecuzioni in forma specifica	73
3.7.6	Partecipazione alle Aste Giudiziarie di beni immobili	74
3.7.7	Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari o immobiliari	76
3.8	SERVIZI AMMINISTRATIVI	77
3.8.1	Registrazione di periodici.	77
3.8.2	Iscrizione all'albo dei C.T.U. e dei periti	79
3.8.3	Liquidazione spese e compensi	81
3.9	SERVIZI PENALI.	83
3.9.1	Oblazione penale	83
3.9.2	Opposizione al decreto penale di condanna.	85
3.9.3	Pagamento del decreto penale di condanna.	86

ALLEGATI

	Tabella del Contributo Unificato	87
	Tabella dei diritti di copia	90
	Acronimi e abbreviazioni	91
	Glossario	92

Il Tribunale di Cosenza ha aderito con entusiasmo al progetto nazionale di “Diffusione delle Best Practices”, promosso dalla Regione Calabria e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, volto a migliorare la qualità dei servizi della Giustizia civile e penale e allo stesso tempo a ridurre i costi di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria.

Uno degli obiettivi del progetto è, inoltre, aumentare la capacità di informazione e comunicazione con l’utenza e, in generale, con tutta la cittadinanza, che il Tribunale di Cosenza ha deciso di perseguire da un lato tramite l’introduzione della presente Carta dei Servizi, dall’altro lato tramite il potenziamento e il miglioramento del sito internet.

Attraverso la Carta dei Servizi l’Ufficio intende condividere con i cittadini informazioni sulla propria organizzazione e, soprattutto, fornire una guida per il cittadino che voglia rivolgersi al Tribunale, in quanto contiene le informazioni chiave sui principali servizi erogati dall’Ufficio, sia in materia civile sia in materia penale, con l’obiettivo di semplificarne la fruizione.

Nella Carta l’Ufficio ha anche voluto sancire gli standard di qualità, espressi in termini di tempistica e modalità di erogazione, che si impegna a rispettare nel rapporto con l’utenza.

L’uso corretto della Carta e del sito internet dell’Ufficio permetterà al cittadino di recarsi in Tribunale con una maggiore consapevolezza su quanto richiesto, il che

consentirà da un lato un risparmio di tempo per l'utente e per gli operatori di Giustizia, dall'altro la semplificazione e l'incremento della fiducia nei rapporti tra utente e amministrazione giudiziaria e, quindi, il miglioramento del servizio Giustizia.

Tutti i cittadini sono, quindi, invitati a far uso di questi nuovi strumenti e a contribuire attivamente al miglioramento della Giustizia nella nostra comunità e alla realizzazione di un'amministrazione aperta e trasparente.

DOTT. RENATO GRECO
PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE

1. INTRODUZIONE

1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è un documento che descrive le modalità di erogazione dei servizi offerti dall'Ufficio Giudiziario allo scopo di facilitare gli utenti nella comprensione, nell'accesso e nella fruizione di tali servizi.

Il Tribunale di Cosenza si è impegnato nell'elaborazione della Carta in un'ottica di trasparenza e di incremento della qualità dei servizi, ritenendola uno strumento di comunicazione diretta ed efficace per la cittadinanza e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Carta ha, quindi, lo scopo di favorire il rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e l'utente, fornendo risposte chiare e semplici alle richieste informative avanzate comunemente dai cittadini alle cancellerie del Tribunale, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici.

Tutte le informazioni presenti nella Carta dei Servizi sono riportate anche sul sito internet del Tribunale (all'indirizzo www.tribunale.cosenza.giustizia.it), con un maggiore grado di dettaglio e di aggiornamento.

1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita per dare una visione complessiva e dettagliata, seppur sintetica, dei servizi offerti dal Tribunale di Cosenza.

Nella prima parte sono descritte in termini essenziali le funzioni, la struttura organizzativa e l'ubicazione del Tribunale. Sono forniti, inoltre, i contatti dell'Ufficio e altri indirizzi utili.

Nella seconda parte si riportano i principali servizi erogati dal Tribunale, presentati tramite schede informative con una struttura standard che faciliti l'utente al raggiungimento delle informazioni desiderate. In particolare, ove previsti, i moduli per accedere ai servizi sono scaricabili dal sito internet del Tribunale.

Ogni scheda riporta le seguenti informazioni:

- **COS'È**
una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
riferimenti normativi che disciplinano il servizio
- **CHI PUÒ RICHIEDERLO**
gli utenti che possono richiedere il servizio
- **COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI**
i documenti richiesti per accedere al servizio
e le procedure da seguire
- **DOVE SI RICHIEDE**
l'ufficio competente
- **COSTI**
i costi, se previsti, per usufruire del servizio
- **MODULISTICA**
i moduli, se previsti, per accedere al servizio
- **TEMPI**
le tempistiche di erogazione del servizio

2. IL TRIBUNALE

2.1 FUNZIONI E COMPETENZE

La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo. L'attività svolta nell'ambito della funzione è diretta ad applicare il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini debbono osservare, al caso concreto.

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale competente per le cause civili e penali nell'ambito territoriale denominato "Circondario".

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico Giudice, oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre Giudici (un presidente e due Giudici a latere).

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le attività in materia:

- civile (volte a regolare le controversie fra privati), per le quali il Tribunale funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore, nonché da Giudice d'Appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace;
- penale (volte a punire gli autori di reati), per le quali il Tribunale giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in sede d'appello le sentenze del Giudice di Pace.

2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Il Tribunale di Cosenza, come tutti gli Uffici Giudiziari, è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa.

La titolarità e la rappresentanza legale dell'Ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

La struttura amministrativa è articolata in cancellerie, unità organizzative con a capo direttori amministrativi o funzionari giudiziari che svolgono compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti, nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del Giudice.

La direzione del Tribunale è affidata a un Dirigente dello Stato (con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali), responsabile, assieme al Presidente del Tribunale, dell'intero apparato amministrativo dell'Ufficio Giudiziario.

Organigramma del Tribunale di Cosenza



2.4 INDIRIZZI UTILI

UFFICIO	FUNZIONI	CONTATTI
Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (U.N.E.P.)	Notifica degli atti processuali; esecuzione alle sentenze dei Giudici (attraverso pignoramenti e altre procedure esecutive); redazione dell'atto di protesto.	Indirizzo: Via Antonio Guarasci 87100 Cosenza Tel: 0984/ 308579 Fax: 0984/ 308581 E-mail: unep.tribunale.cosenza@giustizia.it
Procura	Indagine penale; partecipazione al processo penale; esecuzione delle sentenze penali; rilascio di certificazioni (es. del casellario, procedimenti pendenti); intervento nei processi civili previsti dalla legge.	Indirizzo: Piazza Fausto e Luigi Gullo 87100 Cosenza Tel: 0984/ 487111 E-mail: procura.cosenza@giustizia.it
Tribunale per i Minorenni	Giudizio in materia penale sui reati commessi da minori; giudizio in materia civile (competenza non esclusiva) sulle questioni riguardanti la tutela dei minori.	Indirizzo: Via Francesco Paglia 47 88100 Catanzaro Tel: 0961/ 517111 Fax: 0961/ 741734 E-mail: dirigente.tribmin.catanzaro@giustiziacerit.it
Corte d'Appello	Giudizio sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate, in maniera civile e penale, in primo grado dai Tribunali del Distretto; giudizio in prima istanza sulle materie stabilite per legge.	Indirizzo: Via Falcone e Borsellino 88100 Catanzaro Tel: 0961/ 885111 Fax: 0961/ 885200/ 722445/ 723786 E-mail: ca.catanzaro@giustizia.it
Giudice di Pace	Giudizio su cause minori, stabilite per legge, in materia civile, penale e amministrativa; funzione conciliativa senza alcun limite di valore e per tutte le materie (se non di competenza esclusiva di altri Giudici).	Indirizzo: Via dei Mille 87100 Cosenza Tel: 0984/ 308524 Fax: 0984/ 308524 E-mail: gdp.cosenza@giustizia.it

3. I SERVIZI

3.1 GENERALE

3.1.1 Iscrizione a ruolo

Cos'è	<p>È l'atto con cui il cancelliere provvede a iscrivere la causa sul ruolo generale degli affari contenziosi civili, che è un registro della cancelleria su cui vengono elencati i processi pendenti innanzi all'Ufficio Giudiziario. Tale atto risulta necessario per portare la causa innanzi al Giudice, non essendo sufficiente la costituzione delle parti.</p> <p>Al momento dell'iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.</p>
Normativa	Art. 168 c.p.c.; D.P.R. 123/2001; Circolare del 2 agosto 2000
Chi può richiederlo	La parte che propone l'azione o il suo avvocato. Può essere anche richiesta d'ufficio.
Come si richiede	<p>Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle parti, loro generalità e codice fiscale;• del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale;• dell'oggetto della domanda;• della data di notificazione della citazione;• della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti. <p>Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del Contributo Unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.</p> <p>Il fascicolo dell'attore deve contenere: l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Ufficio Iscrizioni a Ruolo (ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto)• Cancelleria competente per il procedimento (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di importo variabile a secondo della materia e del valore del procedimento (vd. Tabella Contributo Unificato)• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3. I SERVIZI | GENERALE

Modulistica	<ul style="list-style-type: none">• Nota di iscrizione a ruolo – civile contenzioso ordinario (comprende le procedure concorsuali)• Nota di iscrizione a ruolo – non contenzioso e volontaria giurisdizione• Nota di iscrizione a ruolo – cause di lavoro e previdenza• Nota di iscrizione a ruolo – esecuzioni
Tempi	L'iscrizione a ruolo avviene al momento della richiesta

3.1.2 Richiesta copie atti

Cos'è	<p>È la richiesta di copie di atti, sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, documenti o provvedimenti depositati presso il Tribunale.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• semplici - servono al solo fine di conoscere il contenuto dell'atto e non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria;• autentiche - servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche e hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale;• esecutive - servono per procedere all'esecuzione forzata di un provvedimento (alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto; in caso di necessità ulteriori copie possono essere richieste dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il Giudice che ha pronunciato il provvedimento).
Normativa	Artt. 743-746 c.p.c.; artt. 76 - 154 att. c.p.c.; artt. 2714-2719 c.c.; art. 3, L. 10 ottobre 1996, n. 525; D.M. 20.8.92; artt. 633-656 c.p.c.
Chi può richiederlo	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta. In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG.</p> <p>Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario sarà prevista la richiesta delle copie elettroniche degli atti di scambio sia verbalmente portando una chiavetta usb o cd rom, sia via e-mail all'indirizzo pubblicato sul sito internet. Inoltre è possibile procedere alle richieste sul sito del Tribunale, previa attivazione del servizio.</p>

Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Cancellerie competenti per le copie di atti in materia civile (Front Office e online sul sito del Tribunale, previa attivazione) • Cancelleria competente per il procedimento (dibattimentale, G.I.P., Corte d'Assise, Misure Preventive, Tribunale del Riesame) per le copie di atti in materia penale
Costi	Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell'attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	Non prevista
Tempi	La copia è rilasciata entro 3 giorni, in caso di urgenza, o entro circa una settimana

3.1.3 Dichiarazioni sostitutive e autocertificazione

Cos'è	<p>È la facoltà di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall'interessato.</p> <p>Nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ACER, etc.) i certificati devono essere obbligatoriamente sostituiti da autocertificazioni.</p> <p>Sono previsti due tipi di dichiarazioni sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione sostitutiva di certificazione; • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. <p>Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.</p> <p>Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.</p> <p>Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.</p>
Normativa	D.P.R. 445/2000 modificato dall'art. 15 L. 183/2011

3. I SERVIZI | GENERALE

Chi può richiederlo	I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Come si richiede	<p>Deve essere redatta, in carta libera o secondo i modelli proposti (scaricabili sul sito internet), e sottoscritta una dichiarazione attestante gli stati, i fatti o le qualità personali richieste. La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione non deve essere autenticata.</p> <p>Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.</p>
Costi	Esente
Modulistica	<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà• Dichiarazione sostitutiva di certificazione di godimento di diritti civili e politici

3.1.4 Atto di notorietà

Cos'è	<p>È la dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni maggiorenni (che accompagnano il richiedente) dinanzi a un pubblico ufficiale per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, etc.) di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti (salvo in caso di uso divorzio) o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca valore probatorio al fatto, atto o qualità personale in questione.</p> <p>In alcuni casi, ad esempio se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vd. Scheda Dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autocertificazione).</p> <p>Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).</p>
--------------	---

	È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del Magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, quelli destinati a supplire l'atto di nascita per uso matrimonio, quelli relativi alla riscossione di crediti postali e delle somme dovute allo Stato).
Normativa	Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) e art. 8 L. n. 182 del 23/3/56; art. 30 L. 7/08/1990 n. 241
Chi può richiederlo	Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.
Come si richiede	<p>Deve essere fissato l'appuntamento per la redazione dell'atto per telefono (al numero 0984/ 487333) o recandosi in cancelleria. In caso d'impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio.</p> <p>Nel giorno stabilito per la redazione dell'atto bisogna presentarsi nella cancelleria del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti, tutti muniti dei codici fiscali e di carta d'identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Il richiedente e i testimoni devono firmare l'atto davanti al cancelliere.</p> <p>Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di morte in carta semplice; • la copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi; • la copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge; • la fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà; • tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza; • la copia conforme all'originale del testamento pubblicato dal notaio (se esistente).
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – V1
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo da € 16,00 • Marca da bollo da € 11,07 (€ 33,21 se richiesto con urgenza)
Modulistica	Non prevista
Tempi	L'atto può essere ritirato entro 3 giorni o in mattinata, se richiesto con urgenza.

3.1.5 Patrocinio a spese dello Stato

<p>Cos'è</p>	<p>È l'istituto che consente a chi si trova in condizioni economiche precarie e ha i requisiti necessari di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato nei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedimenti civili in cui è necessaria l'assistenza di un difensore; • processi penali per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda. <p>Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'Ordine del Distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il Magistrato davanti al quale pende il processo. È possibile anche nominare un difensore iscritto in elenco esterno al Distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal patrocinio a spese dello Stato.</p> <p>N.B. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.</p>
<p>Normativa</p>	<p>D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano parte nel processo (sia imputato che parte offesa) o intendano adire il Giudice e non siano già stati condannati nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale; • presentino un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni) al momento della presentazione della domanda. Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto: dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, della somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia che convivano con il richiedente, con limite di reddito aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente (salvo non si tratti di cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi).

	<p>Sono esclusi gli imputati o condannati per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato.</p> <p>Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 ha previsto l'ammissione al patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo.</p>
<p>Come si richiede</p>	<p>Deve essere presentata istanza presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Magistrato competente per il procedimento, nei processi civili, e presso l'ufficio del Giudice che procede o la cancelleria del G.I.P. (se in fase di indagini preliminari) nei processi penali.</p> <p>La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del processo cui si riferisce; • la descrizione dei fatti e dei motivi della causa (se extra-penale), che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere; • le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi; • l'autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all'estero); • l'impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti; • una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato (per i cittadini di stati extra-UE, da produrre entro 20 giorni anche tramite difensore o familiare), salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo; • la copia delle delega/procura se la domanda non è presentata direttamente dall'interessato. <p>La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.</p> <p>La domanda può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dal momento della domanda.</p>

3. I SERVIZI

Come si richiede	Se nel processo civile la domanda non viene accolta dall'Ordine degli Avvocati, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se nel processo penale la domanda non viene accolta dal Tribunale, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Processo civile: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza• Processo penale: Cancelleria Penale o Cancelleria G.I.P.
Costi	Esente: tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l'avvocato o il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
Modulistica	Non prevista
Tempi	L'ammissione viene decisa entro 5 giorni dal deposito della domanda, nei processi penali, o entro un mese, nei processi civili.

3.2 FAMIGLIA

3.2.1 Separazione consensuale e giudiziale

Cos'è	<p>La separazione consensuale è la procedura che consente ai coniugi, allorché si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. Può essere richiesta quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli.</p> <p>In particolare i coniugi, se sono d'accordo, possono chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• di essere autorizzati a vivere separati;• che i figli siano affidati a entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l'affidamento esclusivo a uno dei genitori;• che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l'abitazione di uno dei genitori, l'altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all'altro coniuge. <p>La separazione giudiziale è la procedura che consente la separazione dei coniugi quando non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando a richiederlo è uno solo di essi e non si può pertanto giungere a una separazione consensuale.</p> <p>In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.</p> <p>In entrambi i casi, quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.</p>
Normativa	Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c. (separazione consensuale); art. 706 e segg. c.c. (separazione giudiziale)
Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none"> • La separazione consensuale può essere richiesta dai coniugi solo in maniera congiunta, sempre con l'assistenza di un avvocato difensore (anche uno per entrambi) • La separazione giudiziale può essere richiesta congiuntamente o anche da un solo coniuge, ma sempre con l'assistenza di un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge)
Come si richiede	<p>Bisogna presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o il domicilio di almeno uno dei coniugi (nel caso di separazione consensuale) e del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi oppure di residenza del coniuge convenuto (nel caso di separazione giudiziale).</p> <p>Il ricorso per separazione consensuale deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi (con particolare riferimento alle modalità di vita e all'assegno di mantenimento da parte del coniuge a cui non è assegnato il figlio minore) e deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi.</p> <p>Al ricorso per separazione consensuale e/o giudiziale devono essere allegati i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);

3. I SERVIZI | FAMIGLIA

Come si richiede	<ul style="list-style-type: none">• i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi;• il codice fiscale, il titolo di studio e la posizione lavorativa di entrambi i coniugi. <p>In caso di separazione giudiziale, al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi;• il contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare;• i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;• gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;• la certificazione delle spese più rilevanti sostenute per i figli.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Ufficio Iscrizione a Ruolo, per il deposito del ricorso• Cancelleria Separazione e divorzi, per la fase presidenziale• Cancelleria del giudice competente per il procedimento (Front Office previa attivazione), per l'iter che segue la fase presidenziale nella separazione giudiziale
Costi	<p>Contributo Unificato di € 43,00 (consensuale) o di € 98,00 (giudiziale). Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.</p>
Modulistica	<p>Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)</p>
Tempi	<p>L'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro uno o due mesi dal deposito del ricorso, nel caso di separazione consensuale, o entro quattro o cinque mesi nel caso di separazione giudiziale.</p>

3.2.2 Divorzio congiunto

Cos'è	<p>È la richiesta dei coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). I coniugi devono trovarsi completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale. Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale).</p>
--------------	--

Normativa	Legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74
Chi può richiederlo	I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).
Come si richiede	<p>È necessario presentare ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le generalità dei coniugi (codici fiscali, titolo di studio, posizione lavorativa); • l'esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni; • l'indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio; • la disciplina che dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori. <p>Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia integrale dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio; • lo stato di famiglia e certificato di residenza storico di entrambi i coniugi; • la copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato e/o l'eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati); • la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi. <p>N.B. È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l'interessato deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all'estero può rivolgersi all'autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all'Ufficio di Stato Civile.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Iscrizione a Ruolo, per il deposito del ricorso • Cancelleria Separazione e divorzi, per la fase presidenziale

Costi	Contributo Unificato di € 43,00. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
Tempi	L'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro uno o due mesi dal deposito del ricorso.

3.2.3 Divorzio giudiziale

Cos'è	È l'istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo. Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale).
Normativa	Legge 1 dicembre 1970, n.898; Legge 6 Marzo 1987, n. 74
Chi può richiederlo	Uno dei due coniugi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).
Come si richiede	<p>Bisogna presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Nel ricorso bisogna indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le generalità dei coniugi (codici fiscali, titolo di studio, posizione lavorativa); • l'esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni; • l'indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. <p>Devono essere allegati al ricorso i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia integrale dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); • i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi; • la copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa oppure la copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e la copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati;

	<ul style="list-style-type: none"> la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi. Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche: <ul style="list-style-type: none"> il contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare; i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; la certificazione delle spese più rilevanti sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, etc.).
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> Cancelleria Separazione e divorzi, per la fase presidenziale Cancelleria del giudice competente per il procedimento (Front Office previa attivazione), per i servizi successivi alla fase presidenziale
Costi	<p>Contributo Unificato di € 98,00.</p> <p>Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.</p>
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
Tempi	L'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro quattro o cinque mesi dal deposito del ricorso.

3.2.4 Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Cos'è	È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti.
Normativa	Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l'assistenza di un legale.
Come si richiede	Deve essere presentato ricorso, debitamente motivato e con l'indicazione dell'anno e del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione oppure nel luogo in cui è residente il convenuto, allegando:

3. I SERVIZI | FAMIGLIA

Come si richiede	<ul style="list-style-type: none">• la copia autentica dell'omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio;• lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.

3.2.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli

Cos'è	<p>È la richiesta che una quota dei redditi (in proporzione agli stessi) del soggetto inadempiente dell'obbligo di mantenimento dei figli sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Consente, quindi, di ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, ad es. il datore di lavoro.</p> <p>Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli (anche maggiorenni, se non autosufficienti economicamente) in proporzione alle loro sostanze. Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli.</p>
Normativa	Art. 147 e 148 c.c.; L. 219/2012
Chi può richiederlo	Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore, sempre con l'assistenza di un legale.
Come si richiede	Bisogna presentare ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, allegando: <ul style="list-style-type: none">• il decreto di omologa della separazione;• lo stato di famiglia;• il certificato di residenza del richiedente.

Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.

3.2.6 Adozione di persona maggiorenne

Cos'è	<p>È una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. Con il provvedimento di adozione l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio e il diritto a succedere all'adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. Inoltre, l'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.</p>
Normativa	Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Chi può richiederlo	<p>Chi intende effettuare l'adozione di persona maggiorenne con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non deve avere figli legittimi o legittimati o naturali riconosciuti minorenni; • deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica); • deve superare di almeno 18 anni l'età della persona che intende adottare; • deve avere il consenso (salvo casi particolari in cui non possa essere richiesto) del coniuge e dei figli maggiorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti), dell'adottando e del suo eventuale coniuge o genitori. <p>È necessaria l'assistenza di un legale. Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.</p>

3. I SERVIZI | FAMIGLIA

Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante, allegando i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita;• il certificato di residenza di adottando e adottante (in bollo);• il certificato di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante;• lo stato di famiglia storico (in bollo) di adottando e adottante;• il certificato di morte dei genitori dell'adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso). <p>I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.</p> <p>Nel caso di adozione di straniero occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e che la traduzione venga giurata. Occorre, inoltre, indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine dell'adottando e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).</p> <p>In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.</p> <p>L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.</p> <p>Dopo che la sentenza è passata in giudicato, la cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.

3.2.7 Legittimazione giudiziale dei figli

Cos'è	<p>È il procedimento che consente il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio tramite provvedimento dell'Autorità giudiziaria e si può fare quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• la legittimazione corrisponde agli interessi del figlio;• la domanda è presentata da almeno uno dei genitori;• c'è l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a sposarsi per i genitori;• è stato manifestato l'assenso del coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio, e l'assenso del coniuge dell'altro genitore;• è stato manifestato il consenso del figlio legittimando, se ha compiuto 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, o è stata pronunciata la sentenza del Tribunale dei minorenni che sostituisce il consenso. <p>La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio è un atto solenne e irrevocabile e deve essere alternativamente formalizzata:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'atto di nascita;• in una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;• in un atto pubblico (sono quelli redatti davanti a un pubblico ufficiale, quale ad es. un notaio);• in un testamento (qualsiasi sia la forma);• in una domanda presentata al Giudice Tutelare.
Normativa	Artt. 280 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	I genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, insieme con il figlio.
Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso al Tribunale competente, sottoscritto dall'interessato e, se minorenni, da un suo procuratore speciale.</p> <p>All'istanza bisogna allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia integrale dell'atto di nascita del genitore legittimante e del figlio legittimando;• lo stato di famiglia e il certificato di residenza del legittimante;• il certificato di stato libero del legittimante o, se questi è sposato, il certificato di matrimonio, nonché la dichiarazione per atto pubblico da cui risulta l'assenso del coniuge;• il provvedimento di separazione, se il richiedente è legalmente separato;• i documenti giustificativi da cui risulti l'impossibilità o il gravissimo ostacolo alla legittimazione del figlio per susseguente matrimonio.

3. I SERVIZI | FAMIGLIA

Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Cancelleria Volontaria Giurisdizione – V1 (Front Office previa attivazione), se il legittimando è maggiorenne• Tribunale dei minorenni di Catanzaro, se il legittimando è minorenne
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00 se il figlio è maggiorenne, esente se il figlio è minorenne• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro una settimana dal deposito della domanda.

3.2.8 Ordine di protezione contro abusi familiari

Cos'è	<p>È la richiesta di un ordine di protezione da parte dell'Autorità giudiziaria qualora uno dei coniugi (o il convivente o un altro componente del nucleo familiare adulto) tenga un comportamento di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge (o convivente o altro componente del nucleo familiare adulto).</p> <p>Si può chiedere un ordine di protezione in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none">• la cessazione della condotta illegittima del responsabile;• l'allontanamento del responsabile dalla casa familiare;• il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha presentato l'istanza, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;• l'intervento dei servizi sociali;• il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, se rimaste prive di mezzi adeguati. <p>L'ordine non può essere superiore a 6 mesi, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza.</p> <p>Nel caso in cui vittime della violenza siano figli o figlie minori, a causa della maggiore rilevanza dell'atto, il vaglio è affidato al Giudice penale (è quindi necessario sporgere denuncia all'autorità competente).</p>
Normativa	Art. 342-bis c.c. e Legge 2 aprile 2001, n. 154
Chi può richiederlo	Uno dei coniugi, il convivente o altro familiare componente il nucleo familiare.

Come si richiede	Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza dell'istante, allegando la documentazione (querela, certificazione medica) a prova del comportamento pregiudizievole del familiare. Può essere presentato ricorso contro il decreto del Giudice che ha disposto tale misura di protezione.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	Esente
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 10 giorni dal deposito della domanda.

3.3 PERSONE

3.3.1 Tutela giudiziale

Cos'è	<p>È la richiesta di una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti dichiarati interdetti giudiziali. Può essere aperta solo a seguito di sentenza di interdizione.</p> <p>Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi, se tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale.</p> <p>Il tutore (che cura l'interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto. Se necessario può essere nominato tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.</p>
Normativa	Artt. 414 e segg. c.c.

3. I SERVIZI | PERSONE

Chi può richiederlo	Lo stesso interdetto, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, il tutore o curatore, il Pubblico Ministero. È necessaria l'assistenza di un legale.
Come si richiede	Deve essere presentato ricorso, in carta libera e contenente l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, presso il Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi. Devono essere allegati il certificato di residenza, l'estratto dell'atto di nascita, lo stato di famiglia e la documentazione medica (ove disponibile). Se il Giudice istruttore pronuncia sentenza di interdizione, il cancelliere trasmette copia del provvedimento al Giudice Tutelare, il quale procederà alla nomina del tutore a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (anche dei crediti e debiti) dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione).
Costi	Esente
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
Tempi	L'udienza è fissata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda correttamente depositata.

3.3.2 Tutela di minore

Cos'è	È la richiesta di una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei minori i cui genitori siano morti o, per altre cause, non possano esercitare la potestà genitoriale (ad es. in caso di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità o residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale). Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini.
--------------	--

	In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.
Normativa	Art. 343 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Hanno l'obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l'apertura della tutela: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti; • il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore; • i parenti entro il 3° grado; • la persona designata quale tutore o protutore.
Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso in carta libera presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di residenza; • l'estratto dell'atto di nascita; • lo stato di famiglia; • eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera). <p>Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice.</p> <p>Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (immobili, mobili, crediti e debiti) del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni.</p> <p>N.B. L'ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l'entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un'equa indennità.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione).
Costi	Esente
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	L'udienza è fissata entro 30 giorni dal deposito della domanda

3.3.3 Curatela

Cos'è	È una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio. La curatela è finalizzata ad assistere l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) e viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).
Normativa	Artt. 392 e segg. c.c.; artt. 415 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Lo stesso inabilitando, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, il Pubblico Ministero. È necessaria l'assistenza di un legale.
Come si richiede	Deve essere presentato ricorso, in carta libera e contenente l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, presso il Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi. Devono essere allegati al ricorso: il certificato di residenza, l'estratto dell'atto di nascita, lo stato di famiglia e la documentazione medica (ove disponibile). Se il Giudice istruttore pronuncia sentenza di inabilitazione o di emancipazione, il cancelliere trasmette copia del provvedimento al Giudice Tutelare, il quale procederà alla nomina del curatore a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. È possibile per i parenti o i conoscenti dell'inabilitato o del minore far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare curatore. Il curatore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione)
Costi	Esente
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione udienza è emesso entro 30 giorni

3.3.4 Amministrazione di sostegno

Cos'è	<p>È una misura, transitoria o permanente, di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).</p> <p>Scopo dell'istituto è aiutare tali persone ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. Per questo motivo l'istanza per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione.</p> <p>L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).</p> <p>N.B. Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.</p>
Normativa	Legge n. 6 del 9/01/2004, artt. 404 e segg.
Chi può richiederlo	L'interessato (anche se incapace), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), il tutore o curatore, il Pubblico Ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Come si richiede	Deve essere presentata istanza, in carta libera, indirizzata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria e deve indicare: <ul style="list-style-type: none">• le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;• le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;

3. I SERVIZI | PERSONE

Come si richiede	<ul style="list-style-type: none">• il nominativo e il domicilio (se conosciuti dal ricorrente) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;• l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. <p>Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita, il certificato di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno. Entro cinque giorni dal deposito il ricorrente è tenuto a inviare una fotocopia della domanda presentata e promemoria dell'udienza (con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli. Se mancano i parenti prossimi devono essere avvisati i parenti più lontani riguardo la possibilità che sia nominato l'amministratore.</p> <p>Il Giudice Tutelare in udienza sentirà l'interessato e pronuncerà un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l'attività richiesta. L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione)
Costi	Esente
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	In media la prima udienza viene fissata entro due mesi dalla presentazione della domanda correttamente depositata.

3.3.5 Atti di straordinaria amministrazione a favore di interdetto o inabilitato

Cos'è	<p>È la richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione necessari e utili per l'interdetto, l'incapace o il minore emancipato, che deve essere fatta al Giudice Tutelare e/o al Tribunale.</p> <p>Il tutore deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali: accettazione o rinuncia di eredità o donazioni; stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; promozione di giudizi; riscossione di capitali; realizzazione di investimenti finanziari; acquisto di beni mobili e immobili; assunzione di obbligazioni; cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, reimpiego di somme; contrazione di mutui.</p>
--------------	---

	<p>Il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per: vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza.</p> <p>L'amministratore di sostegno deve chiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione e per tutti quegli atti per cui il Giudice abbia così stabilito.</p> <p>Serve anche l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.</p>
Normativa	Artt. 372 - 375 e 411 c.c.
Chi può richiederlo	Il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno, eventualmente con l'assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.
Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso in carta libera debitamente motivato e indirizzato al Giudice Tutelare, presso il Tribunale in cui risulta aperta la procedura.</p> <p>Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa: l'eventuale testamento; la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; i preventivi delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; gli atti di causa; l'offerta della banca relativa all'investimento proposto; la bozza del contratto da stipulare.</p> <p>Il Giudice Tutelare darà o respingerà l'autorizzazione o trasmetterà il parere al Tribunale per la fissazione dell'udienza collegiale.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione)
Costi	<p>Esente, salvo nel caso di eredità giacente per cui bisogna pagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marca da bollo da € 16,00 per la richiesta al Giudice; • Contributo Unificato di € 98,00; • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica; • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia).

3. I SERVIZI | PERSONE

Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	In media l'udienza collegiale è fissata entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Giudice Tutelare.

3.3.6 Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore

Cos'è	È la richiesta, rivolta al Giudice Tutelare, di essere autorizzati a compiere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del minore, quali la vendita o l'ipoteca dei beni del figlio, l'accettazione o rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni, la stipula di mutui, la riscossione di capitali, etc. Se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare, mentre occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario.
Normativa	Art. 320 c.c.; artt. 737, 742 bis c.p.c.
Chi può richiederlo	Entrambi i genitori o chi ne esercita in via esclusiva la potestà genitoriale
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza, motivata e in carta libera, presso il Tribunale del luogo di residenza del minore o, in caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, del luogo di apertura della successione. Si tratta di provvedimenti per i quali, di norma, il Giudice non ha necessità di fissare un'udienza, quindi deve essere presentata tutta la documentazione utile per la decisione. Sono spesso necessari:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte della persona di cui il minore è chiamato all'eredità (da richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di ultima residenza del defunto);• il certificato di stato di famiglia;• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti chi sono tutti gli eredi o chiamati all'eredità o l'eventuale testamento;• la documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza;• la documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;• la documentazione sulla passività dell'eredità;• la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare;• gli atti di causa;• la valutazione dell'impresa.

Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione)
Costi	Esente, salvo nel caso di eredità giacente per cui bisogna pagare: <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00; • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica; • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia).
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di autorizzazione è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda.

3.3.7 Autorizzazione al rilascio del passaporto

Cos'è	È la richiesta di autorizzazione del Giudice Tutelare per il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio), necessaria quando: <ul style="list-style-type: none"> • il passaporto serve a un minore, ma non c'è l'assenso di entrambi i genitori; • il passaporto serve a un genitore con figli minorenni, ma non c'è l'assenso dell'altro genitore (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale); • il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria, ma non c'è l'assenso di chi esercita tale potestà.
Normativa	Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore; la persona sottoposta a potestà tutoria e che manca dell'assenso di chi esercita tale potestà.
Come si richiede	Deve essere presentata istanza indirizzata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore (l'autorità consolare del paese di residenza, se residente all'estero), redatta in carta libera e contenente la descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso. Bisogna, inoltre, allegare: <ul style="list-style-type: none"> • il verbale di separazione o la sentenza di divorzio; • ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità). <p>Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso.</p>

3. I SERVIZI | PERSONE

Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione)
Costi	Esente se la richiesta è per il minore. Se, invece, la richiesta è per il genitore bisogna pagare: <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00;• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica;• Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia).
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di autorizzazione o di fissazione dell'udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda correttamente depositata.

3.3.8 Nomina curatore speciale per scomparso

Cos'è	<p>È la richiesta di nomina, da parte del Tribunale, di un curatore speciale per una persona che non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e di cui non si hanno più notizie. Il curatore speciale si occupa della gestione degli adempimenti urgenti e dei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio e rappresenta lo scomparso in giudizio e in ambito negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa). La nomina del curatore non avviene se la persona aveva già individuato un rappresentante volontario (legale rappresentante o procuratore). In questo caso, il Tribunale provvederà soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.</p> <p>Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso, sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).</p> <p>Le funzioni del curatore cessano:</p> <ul style="list-style-type: none">• con l'acquisizione di notizie (circa l'esistenza in vita o il suo decesso);• con l'esaurimento del patrimonio;• con la dichiarazione di assenza, seguita dall'immissione nel possesso dei beni dell'assente.
Normativa	Artt. 48 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	I presunti successori legittimi, il Pubblico Ministero e tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti. Per questo servizio non è necessaria l'assistenza di un legale.

Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso, con indicazione del nome, cognome e residenza dello scomparso e degli atti da compiere, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto di nascita e il certificato di residenza della persona scomparsa; • le notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione - V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	Nota d'iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.

3.3.9 Dichiarazione di assenza

Cos'è	<p>È la richiesta di dichiarazione di assenza della persona scomparsa, quando siano trascorsi due anni dal giorno in cui essa non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie. La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio e il godimento delle rendite.</p>
Normativa	Artt. 48 e segg. c.c.; artt. 721 - 722 c.p.c.; art. 190 disp. att. c.p.c.
Chi può richiederlo	I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso, sempre con l'assistenza di un legale.

3. I SERVIZI | PERSONE

Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso, indicando il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p> <p>La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali (annotando tale adempimento sull'originale della sentenza) e annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.</p> <p>Dopo il passaggio in giudicato della sentenza e la pubblicazione della stessa in G.U. e nei due giornali, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione - V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.

3.3.10 Dichiarazione di morte presunta

Cos'è	<p>È la richiesta di dichiarazione di morte presunta alla data dell'ultima notizia della persona scomparsa, quando siano trascorsi dieci anni dal giorno dell'ultima notizia.</p> <p>L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta permette al coniuge di contrarre nuovo matrimonio e comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.</p> <p>La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.</p>
--------------	---

Normativa	Artt. 58 e segg. c.c., artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c
Chi può richiederlo	I presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso, il Pubblico Ministero. È necessaria l'assistenza di un legale.
Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso, indicando il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p> <p>La domanda deve essere pubblicata per due volte consecutive per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.</p> <p>La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita anch'essa per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali (annotando tale adempimento sull'originale della sentenza) e annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.</p> <p>Dopo il passaggio in giudicato della sentenza e la pubblicazione della stessa in G.U. e nei due giornali, il cancelliere comunica la sentenza di dichiarazione di morte presunta all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione - V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.

3.3.11 Interruzione volontaria della gravidanza – Per minore

Cos'è	<p>È la procedura che consente alla donna minorenni di interrompere la gravidanza (nei primi novanta giorni) qualora manchi l'assenso dei genitori o di chi esercita la tutela.</p> <p>La minorenni, infatti, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l'interruzione della gravidanza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è inopportuno consultare le persone predette; • queste rifiutano il consenso; • esprimono pareri difformi.
Normativa	Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
Chi può richiederlo	La donna minore di età
Come si richiede	<p>La richiesta deve essere redatta dalla struttura sanitaria o dal consultorio o dal medico di fiducia e trasmessa al Giudice Tutelare dello stesso luogo. Alla richiesta deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza; • il documento di riconoscimento della minore; • la relazione del servizio pubblico o del medico. <p>Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l'interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Tutele V2 (Front Office previa attivazione).
Costi	Esente da Contributo Unificato
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	L'udienza è fissata entro 48 ore dalla richiesta

3.3.12 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile

Cos'è	<p>È la richiesta di correzione o modifica di atti di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che riguardano il richiedente personalmente o un suo familiare. In particolare può essere presentato ricorso per richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rettifica di un atto dello stato civile; • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito; • la formazione di un atto omesso;
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; • la rettifica di attribuzione di sesso, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo (in questo caso la sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio). <p>Per un mero errore materiale di scrittura, invece, può essere presentata istanza allo stesso Ufficio di Stato Civile che provvederà direttamente alla correzione.</p> <p>Inoltre, può essere presentata opposizione al rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento alla correzione operata dall'Ufficiale di Stato Civile o di eseguire le pubblicazioni di matrimonio.</p>
Normativa	Artt. 95 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Chi può richiederlo	Chi deve correggere o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile
Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio di Stato Civile depositario dell'atto da rettificare. Nel ricorso deve essere specificato l'errore e deve essere indicata la correzione, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo); • l'eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta. <p>Nel caso di rettifica di attribuzione di sesso, deve essere allegata anche la certificazione medica a sostegno della domanda e il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.</p> <p>Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile per le successive annotazioni.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione - V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato (€ 98,00 per le rettifiche di attribuzione di sesso) • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il provvedimento di correzione dell'atto è emesso entro 20 giorni dal deposito della richiesta o entro 30 giorni, nel caso di rettifica di attribuzione di sesso.

3.4 EREDITÀ E SUCCESSIONI

3.4.1 Apposizione e rimozione dei sigilli su beni ereditati

<p>Cos'è</p>	<p>È una procedura di natura cautelare e provvisoria che può essere richiesta al momento del decesso di una persona per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità.</p> <p>I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • restano incustoditi dopo il decesso di una persona; • sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto. <p>Successivamente, con la procedura di rimozione, vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione (salvo casi eccezionali).</p> <p>È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione.</p>
<p>Normativa</p>	<p>Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>L'apposizione può essere richiesta dall'esecutore testamentario, dagli eredi, dai creditori, da chi coabitava col defunto, da chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio o dal Pubblico Ministero (è disposta d'ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore, se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche).</p> <p>La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall'esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.</p>
<p>Come si richiede</p>	<p>Deve essere presentata istanza (sia per l'apposizione che per la rimozione) presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di morte in carta libera; • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione; • la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo; • la prova del pagamento dell'imposta di registro da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23.

	Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l'apposizione/rimozione dei sigilli sui beni, a cui procede un funzionario nominato dal Tribunale o il cancelliere del Giudice di Pace, nei Comuni in cui non ha sede il Tribunale. Se nel patrimonio ci sono cose che possono deteriorarsi, il Giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il Giudice nomina un custode.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione).
Costi	<p>I costi per la domanda di apposizione di sigilli e per la domanda di rimozione sono gli stessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23 <p>NB. Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell'inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario) Compenso per il custode per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione.</p>
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il provvedimento di autorizzazione del Giudice è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda.

3.4.2 Rinuncia all'eredità

Cos'è	<p>È l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata personalmente anche da tutti i discendenti del rinunciante, anche se il costo è per un solo atto). La rinuncia deve avvenire per mezzo di una dichiarazione ufficiale ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.</p> <p>Con la dichiarazione di rinuncia il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa.</p>
--------------	---

3. I SERVIZI | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Cos'è	La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile: il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.
Normativa	Artt. 321, 374, 394, 519 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Gli eredi e chi li rappresenta, nel caso di minori, interdetti o inabilitati (in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore).
Come si richiede	<p>Deve essere fatta espressa dichiarazione di rinuncia, ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto). In quest'ultimo caso bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento (fissato di persona o per telefono chiamando la cancelleria al n. 0984/487400), con i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte (in carta libera);• la dichiarazione dell'ultima residenza o domicilio del defunto;• il documento di identità valido del rinunziante;• la copia del codice fiscale del defunto e del rinunziante;• la copia autentica dell'eventuale testamento;• la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinunzianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite. <p>Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere e dopo che la cancelleria ha inviato l'atto all'Agenzia delle Entrate (gli atti sono inviati ogni lunedì), occorre effettuare il versamento di € 200,00 con Mod. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in Agenzia delle Entrate che provvederà a comunicare al Tribunale l'avvenuto pagamento. Il Tribunale potrà, quindi, procedere alla registrazione della rinuncia.</p> <p>Successivamente sarà possibile richiedere una copia conforme all'originale dell'atto di rinuncia.</p> <p>La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell'atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinunzianti. È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).</p>

	La domanda può essere presentata entro tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari) o entro dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari). Tuttavia, è opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l'eredità.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office, previa attivazione, per la richiesta del servizio e le copie dell'atto).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Due marche da bollo da € 16,00 (una per la rinuncia e una per il ritiro dell'atto) • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione (una per ogni rinunciante), da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23 • Marca da bollo da € 10,62 per diritti di cancelleria (€ 31,86 se richiesta con urgenza) per l'atto di rinuncia
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	L'appuntamento è fissato in tempi brevi (dipende anche dal numero di richieste) dal giorno in cui viene richiesto. I giorni previsti per gli appuntamenti sono lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00. La copia dell'atto di rinuncia può essere richiesta immediatamente, una volta che l'Ufficio del Territorio comunica alla cancelleria l'avvenuta trascrizione. La copia può essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi dalla richiesta o dopo 3 giorni lavorativi, se urgente.

3.4.3 Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario

Cos'è	<p>È una procedura che consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che l'erede risponde dei debiti ereditari solo con il patrimonio del defunto.</p> <p>Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l'autorizzazione del Giudice Tutelare.</p> <p>L'erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l'autorizzazione è necessaria per cinque anni.</p>
--------------	--

3. I SERVIZI | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Normativa	Artt. 321, 374, 394, 470 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Gli eredi o chi li rappresenta, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche (in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore).
Come si richiede	<p>Deve essere fatta espressa dichiarazione, ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto).</p> <p>In quest'ultimo caso bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento (fissato di persona o per telefono chiamando la cancelleria al n. 0984/487400), con i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte (anche in fotocopia, solo per averne visione);• il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto;• il documento di identità valido del rinunciante;• la copia del codice fiscale del defunto e del rinunciante;• la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;• la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite. <p>Dopo aver reso la dichiarazione, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con Mod. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria. Successivamente, l'atto viene trasmesso all'Ufficio del Territorio per la trascrizione.</p> <p>La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario (per accertare la consistenza dell'eredità), per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale (vd. Scheda Inventario della situazione patrimoniale).</p> <p>I termini da rispettare per non perdere il beneficio d'inventario sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, l'inventario deve essere fatto entro tre mesi dall'apertura della successione (salva proroga);• se il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari, la dichiarazione di accettazione può essere resa entro 10 anni e, una volta fatta, l'inventario va eseguito entro tre mesi (salvo proroga);• in ogni caso, se viene fatto prima l'inventario, la dichiarazione di accettazione va resa entro 40 giorni dal suo compimento. <p>La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l'inventario è chiesto da altro chiamato).</p>

Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office, previa attivazione, per la richiesta del servizio e le copie dell'atto).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Due marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per il ritiro della copia per la trascrizione) • Marca da bollo da € 11,07 per diritti di cancelleria (€ 33,21 se richiesta con urgenza) per l'atto di accettazione • Imposta di registro di € 294,00 (€ 200,00 per imposta ipotecaria, € 59,00 di bolli forfettizzati e € 35,00 di tassa ipotecaria) per la trascrizione dell'atto all'Ufficio del Territorio
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	L'appuntamento è fissato in tempi brevi (dipende anche dal numero di richieste) dal giorno in cui viene richiesto. I giorni previsti per gli appuntamenti sono lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00. La copia dell'atto di accettazione può essere richiesta immediatamente, una volta che l'Ufficio del Territorio comunica alla cancelleria l'avvenuta trascrizione. La copia può essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi dalla richiesta o dopo 3 giorni lavorativi, se urgente.

3.4.4 Inventario della situazione patrimoniale

Cos'è	<p>È la procedura di descrizione e inventario dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta, ovvero della sua situazione patrimoniale al momento della morte.</p> <p>L'inventario è obbligatorio se si intende accettare l'eredità con beneficio di inventario e deve essere compiuto entro tre mesi dall'apertura della successione (corrispondente alla data della morte) se l'accettante è in possesso dei beni ereditari (pena la decadenza dal beneficio) o entro tre mesi dalla data di accettazione se l'accettante non è in possesso dei beni appartenenti al defunto.</p> <p>In ogni caso se è impossibile concludere l'inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine.</p>
Normativa	Artt. 769 e segg. c.p.c.

3. I SERVIZI | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Chi può richiederlo	Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l'esecutore testamentario.
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza in carta libera presso il Tribunale nel cui territorio era domiciliato il defunto. L'istanza deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'esistenza di chiamati alla successione e deve essere corredata dal certificato di morte in carta semplice e dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente.</p> <p>Il Tribunale provvederà emettendo un decreto per autorizzare l'inventario, che di regola è eseguito da un cancelliere del Tribunale o da un notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento.</p> <p>Una volta effettuato l'inventario, l'atto è depositato in cancelleria e trasmesso all'Ufficio del Registro per la registrazione. È perciò necessario effettuare il versamento dell'Imposta di Registro.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00 (esente nel caso di minori)• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica (esente nel caso di minori)• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23• Una marca da bollo da € 16,00
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di autorizzazione dell'inventario è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda.

3.4.5 Eredità giacente

Cos'è	<p>È una procedura che viene avviata nel caso in cui l'eredità non sia stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del curatore dell'eredità che ha il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato. Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell'eredità o che si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.</p>
--------------	---

Normativa	Artt. 528 e segg. c.c.; artt. 781 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Chi ha un interesse da far valere. Il Tribunale può anche procedere d'ufficio.
Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso, debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando la necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato, il certificato di morte del defunto e il codice fiscale del defunto.</p> <p>Eventualmente il Giudice può chiedere il deposito di cauzione tramite libretto di risparmio al portatore intestato all'eredità giacente.</p> <p>Il decreto di nomina del curatore è iscritto a cura del cancelliere nel registro delle successioni. Il curatore deve prestare giuramento a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità; successivamente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità.</p> <p>Entro trenta giorni dall'inventario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili; per ciò che riguarda i beni immobili, potrà essere autorizzato alla vendita solo in caso di necessità o evidente utilità.</p> <p>Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale, compreso il pagamento dei debiti ereditari.</p> <p>Il curatore cessa dall'incarico al momento dell'accettazione dell'eredità. Il decreto che dichiara la chiusura dell'eredità giacente è soggetto all'imposta di registro.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office previa attivazione).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione dell'inventario, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23 • Eventualmente fondo su cauzione che sarà determinata dal Tribunale caso per caso • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione della chiusura dell'eredità giacente
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di nomina del curatore è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda.

3.4.6 Accettazione o rinuncia della nomina di esecutore testamentario

Cos'è	<p>È la procedura di accettazione o rifiuto della nomina di esecutore testamentario, figura che ha cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà.</p> <p>L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.</p> <p>Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni o che si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.</p> <p>L'esecutore testamentario deve rendere conto della sua gestione al termine della stessa e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Su istanza di ogni interessato, l'Autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.</p>
Normativa	Artt. 700 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Chi è stato nominato esecutore testamentario
Come si richiede	<p>Deve essere fatta espressa dichiarazione di accettazione o rifiuto, resa presso la cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento (fissato di persona o per telefono chiamando la cancelleria al n. 0984/ 487400).</p> <p>Bisogna presentarsi con i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte in carta libera;• la copia conforme del testamento con gli estremi della registrazione;• il codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario;• il documento di identità in corso di validità. <p>Nel caso di accettazione, dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 200,00 con Mod. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria entro una settimana, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione dell'accettazione.</p> <p>Per la rinuncia alla carica di esecutore testamentario non è dovuta la tassa di registrazione.</p> <p>Non appena l'Agenzia delle Entrate trasmette il fascicolo in cancelleria, si può chiedere la copia conforme dell'atto di rinuncia o di accettazione.</p>

Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele V2 (Front Office, previa attivazione, per la richiesta copie).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Due marche da bollo da € 16,00 (una sull'originale, una per la copia dell'atto) • Imposta di registro di € 200,00 in caso di accettazione
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	L'istanza è trasmessa immediatamente all'Ufficio del Territorio

3.5 TITOLI DI CREDITO

3.5.1 Ammortamento di titoli di credito smarriti, sottratti o distrutti

Cos'è	<p>È la procedura con cui un titolo di credito (ad esempio assegno, libretto, cambiale) è privato della sua validità verso terzi e può essere richiesto nel caso in cui esso sia stato smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento consente, inoltre, di ottenere un decreto che autorizza il pagamento o il duplicato del titolo.</p> <p>L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato).</p>
Normativa	Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. 948/1951
Chi può richiederlo	Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto anche dall'istituto che lo ha emesso.
Come si richiede	Deve essere presentato ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile o del luogo di residenza del richiedente (per cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari) o del luogo in cui ha una sede l'istituto di credito che ha emesso il titolo (per assegni circolari, vaglia postali trasferibili, libretti, certificati, fondi comuni di investimento).

Come si richiede

Nella richiesta devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti a identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali è stato perso o distrutto. Bisogna allegare:

- la denuncia di smarrimento a Polizia e/o Carabinieri;
- la prova di avvenuta comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di Credito emittente.

Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portata presso l'Istituto che ha rilasciato il titolo la copia dell'istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito. Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l'assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e/o dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non venga fatta opposizione. Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. (se l'importo è superiore a € 5.000) e/o affissione presso l'istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto. Devono, quindi, essere richieste due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche al traente e al trattario e a uno dei più vicini stabilimenti della società emittente, la quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali il titolo è pagabile.

Se prevista (necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. per la quale deve presentare la fotocopia del decreto. Successivamente deve essere portata la fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione).

Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto, a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l'ammortamento. Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.

Decorsi i termini per l'eventuale opposizione da parte del detentore, l'interessato deve chiedere il certificato di non interposta opposizione, portando in visione la copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - V1 (Front Office previa attivazione)

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Due marche da bollo di € 16,00 (per il certificato di non interposta opposizione) • Marca da bollo di € 3,68 per diritti di cancelleria (per il certificato di non interposta opposizione) • Diritti di Copia (per le copie del decreto del Presidente) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) • Istanza di ammortamento di cambiale • Istanza di ammortamento di assegni bancari o circolari • Istanza di ammortamento di libretti di risparmio
Tempi	Il decreto di ammortamento è emesso entro circa 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

3.5.2 Riabilitazione del protestato

Cos'è	È un provvedimento emesso dal Tribunale per riabilitare il debitore che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell'ultimo protesto).
Normativa	Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 come modificato dall'art. 3 L. n. 235 e come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 150/2011
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato, munito di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.
Come si richiede	<p>Deve essere presentato ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fotocopia del documento d'identità e il codice fiscale dell'interessato; • il titolo protestato in originale, unitamente alla levata di protesto; • la levata del protesto o la certificazione di avvenuto protesto;

3. I SERVIZI | TITOLI DI CREDITO

Come si richiede	<ul style="list-style-type: none">• la documentazione che dimostri il pagamento del titolo, ad es. la dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari) o la quietanza del titolo da richiedere in banca;• la Visura protesti aggiornata a 15 giorni e acquisibile in Camera di Commercio. <p>In mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi a identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca. L'interessato può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto.</p> <p>È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.</p> <p>Una volta accordata la riabilitazione con decreto del Presidente del Tribunale, deve essere richiesta in cancelleria la copia conforme del provvedimento da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della sua pubblicazione sull'apposito bollettino.</p> <p>Chi ne ha interesse può presentare opposizione alla Corte d'Appello contro il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all'estero). Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.</p> <p>Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011) bisogna recarsi in Camera di Commercio per produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione, che verrà verificato dalla CCIAA presso la Corte d'Appello. A questo punto la pratica è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione - V1 (Front Office previa attivazione)
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Diritti di copia (per le copie autentiche del decreto del Presidente) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di riabilitazione è emesso entro circa una settimana dal deposito della domanda.

3.6 PROCEDURE CONCORSUALI

3.6.1 Istanza di fallimento

Cos'è	È l'atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.).
Normativa	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	Il debitore stesso (il legale rappresentante dell'impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l'insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un Giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa. Se la sede principale è all'estero, l'istanza di fallimento può essere proposta al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.</p> <p>Devono essere allegati all'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• il documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa;• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;• i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell'impresa, con ricevuta di avvenuto deposito;• lo stato patrimoniale dell'impresa;• l'elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l'indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;• il verbale di assemblea;• l'eventuale certificato camerale sui protesti. <p>Nel caso in cui sia l'imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma. In alternativa può depositare l'istanza tramite il legale difensore, che provvederà ad autenticare la firma del ricorso.</p>

3. I SERVIZI | PROCEDURE CONCURSUALI

Come si richiede	<p>Se il ricorso è presentato da un creditore, devono essere depositati anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale e la partita IVA del creditore;• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;• le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore. <p>Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo. Il Giudice fissa l'udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Marca da bollo di € 3,68 se si richiede l'attestazione di avvenuto deposito
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)
Tempi	Il decreto di fissazione udienza è emesso entro una settimana

3.6.2 Ammissione al passivo

Cos'è	<p>È la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.</p> <p>La domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando viene presentata entro i 30 giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. L'esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p> <p>La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande cosiddette tempestive. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.</p>
--------------	---

Normativa	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 92, 93, 95 e segg.; art. 101 e successive modificazioni e integrazioni
Chi può richiederlo	I creditori (anteriori alla data del fallimento), soli o con l'assistenza di un legale.
Come si richiede	<p>Deve essere trasmessa l'istanza via posta elettronica certificata al curatore, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; • la somma che si intende insinuare al passivo oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; • l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; • l'eventuale titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario); • il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune del Circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. <p>È consigliabile redigere la domanda in forma cartacea, stamparla e firmarla e scansionarla in formato pdf e inserire i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore.</p> <p>I titoli di credito e i titoli esecutivi (decreto ingiuntivo, sentenze), oltre a essere allegati in copia alla mail, devono essere depositati in cancelleria, come pure la nota di deposito in originale e la copia per il curatore (nonché eventuale copia per ottenere il timbro del "depositato"), la copia della prima facciata del ricorso già inviato al Curatore, la copia della ricevuta della PEC trasmessa al Curatore.</p> <p>Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive.</p> <p>La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Costi	Esente
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)
Tempi	L'ammissione è decisa al massimo entro un anno, ma le tempistiche variano a seconda del numero di domande.

3.6.3 Concordato Preventivo

Cos'è	È una procedura di accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e a evitare il fallimento e le sue conseguenze di ordine personale e patrimoniale mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.
Normativa	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), artt. 160 e segg.
Chi può richiederlo	L'imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera e sottoscritta dall'imprenditore, presso il Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa. Il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non è rilevante ai fini dell'individuazione della competenza. Unitamente al ricorso devono essere presentati l'originale e una copia dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Visura della Camera di Commercio della società proponente aggiornata almeno a sette giorni dalla presentazione della domanda; • i bilanci societari relativi all'esercizio degli ultimi tre anni corredati delle relative note di deposito; • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; • il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie); • la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie).

	Una volta ricevuta la documentazione, il Tribunale decide sull'ammissione del richiedente. Il Presidente del collegio assegna gli atti al Giudice designato e fissa l'udienza di adunanza dei creditori. All'udienza fissata per l'adunanza dei creditori nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti ammessi, la proposta viene omologata.
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)
Tempi	Il decreto di fissazione udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della proposta, salvo eventuali richieste di integrazioni.

3.6.4 Certificato pendenza procedure concorsuali

Cos'è	È il certificato attestante che non sono state dichiarate procedure concorsuali nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica) al momento della domanda o, su richiesta, anche nel quinquennio, se il richiedente risiede nel Circondario da almeno cinque anni. Il certificato ha validità 6 mesi. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni questo certificato deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Normativa	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni)
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato (munito di delega).
Come si richiede	Deve essere compilato il modulo di richiesta del certificato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato presso il Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) allegando: <ul style="list-style-type: none"> • la fotocopia del documento d'identità dell'interessato o del legale rappresentante della società, se vi è delega anche la fotocopia del documento d'identità della persona delegata; • eventualmente, la delega sottoscritta dal delegante; • la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata a 15 giorni);

3. I SERVIZI

Come si richiede	<ul style="list-style-type: none">• l'autocertificazione di residenza, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per l'ulteriore richiesta di pendenza di procedure concorsuali anche nel quinquennio.
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Due marche da bollo da € 16,00 (una sulla richiesta e una sul certificato)• Marca da bollo da € 3,68 per diritti di certificazione (triplicata se richiesta con urgenza) <p>Sono previste esenzioni nel caso di: uso mutuo ipotecario (L. 601/73); uso lavoro (D.P.R. n. 313/02, art. 25); uso rimborso IVA (D.P.R. n. 642/72, art. 5).</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none">• Modulo di richiesta del certificato procedure concorsuali per persone fisiche• Modulo di richiesta del certificato procedure concorsuali per società
Tempi	Il certificato è rilasciato entro 3 giorni dalla presentazione della domanda se richiesto senza urgenza, entro un giorno se richiesto con urgenza.

3.7 ESECUZIONI

3.7.1 Vendita del bene immobile pignorato

Cos'è	<p>È la richiesta di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, la procedura volta a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore i beni ritenuti pignorabili che consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>L'inosservanza del termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.</p>
Normativa	Artt. 491 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo	Il creditore procedente munito di titolo esecutivo
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza in carta semplice presso il Tribunale competente per il procedimento e rivolta al Giudice dell'Esecuzione. Entro 120 giorni dal deposito del ricorso deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la certificazione ipocatastale, eventualmente sostituibili da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; • i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; • la nota di trascrizione dell'atto di pignoramento presso l'Ufficio del Territorio. <p>Successivamente il Giudice dell'Esecuzione nomina un esperto scelto dall'elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell'immobile.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 278,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (esecuzione)
Tempi	Il decreto di fissazione udienza di comparizione parti e nomina CTU è emesso entro circa 9 mesi dal deposito della domanda. Nella stessa udienza avverrà anche il giuramento del CTU.

3.7.2 Intervento dei creditori

Cos'è	È la procedura che dà al creditore la possibilità di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e di provocarne i singoli atti esecutivi, nonché di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene.
Normativa	Artt. 498 e segg. c.p.c.; artt. 528, 551 e 565 c.p.c.

3. I SERVIZI | ESECUZIONI

Chi può richiederlo	I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza in carta libera presso il Tribunale competente per il procedimento prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione del bene. Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indicazione del credito e del suo titolo;• la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. <p>Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Costi	Esente
Modulistica	Non prevista
Tempi	Variabili, a seconda della procedura

3.7.3 Conversione del pignoramento

Cos'è	<p>È la possibilità che ha il debitore di sostituire alle cose pignorate, prima che ne sia disposta la vendita o l'assegnazione, una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese di esecuzione.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento e degli interessi maturati dalla data di notifica del precetto. Tale servizio soddisfa l'esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.</p>
--------------	---

	<p>Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il Giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.</p> <p>Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 18 mesi. L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell'immobile e l'incameramento delle somme versate.</p>
Normativa	Art. 495 c.p.c.
Chi può richiederlo	Il debitore, con l'assistenza di un legale
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza (prima che sia disposta la vendita del bene) presso il Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore a 1/5 dell'importo del credito per cui è stato effettuato il pignoramento e gli interessi maturati dalla data della notifica del precetto. Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato tale somma su un libretto di deposito giudiziario presso l'Ufficio Postale del Tribunale, intestato al debitore con riferimento alla causa di esecuzione (numero RG).</p> <p>Il Giudice fissa l'udienza in cui vengono sentite le parti e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.</p> <p>Successivamente, in altra udienza il Giudice, dopo aver verificato il buon esito dei versamenti, dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria Esecuzioni Immobiliari • Cancelleria Esecuzioni Mobiliari
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente, se successiva all'istanza di vendita • Marca da bollo di € 16,00, se precedente all'istanza di vendita
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (esecuzione)
Tempi	L'udienza di comparizione delle parti è fissata entro circa 15 giorni dal deposito della domanda.

3.7.4 Sospensione concordata

Cos'è	<p>È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita dei beni pignorati.</p> <p>Nelle espropriazioni immobiliari, l'istanza per la sospensione può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui abbia luogo la vendita con incanto, fino a 15 giorni prima dell'incanto.</p> <p>Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.</p>
Normativa	Artt. 624-bis e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Congiuntamente tutti i creditori, muniti di titolo esecutivo
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale competente per il procedimento. Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore). Se l'istanza è sottoscritta da tutte le parti, il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario fissa l'udienza di comparizione delle parti e provvede con ordinanza. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione. La sospensione è disposta una sola volta. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria Esecuzioni Immobiliari • Cancelleria Esecuzioni Mobiliari
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente, se successiva all'istanza di vendita • Marca da bollo di € 16,00 se precedente all'istanza di vendita • Per le esecuzioni mobiliari, versamento forfettario all'IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)
Tempi	La sospensione o l'udienza è fissata non appena si riceve l'istanza

3.7.5 Esecuzioni in forma specifica

Cos'è	<p>Sono procedure specifiche di soddisfazione dell'interesse del creditore e sono di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'esecuzione per consegna o rilascio, diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa mobile o immobile;• l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, oppure l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.
Normativa	Artt. 605 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Il creditore, munito di titolo esecutivo
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza presso il Tribunale del luogo in cui si trovano i beni o il debitore.</p> <p>Nelle esecuzioni forzate di obblighi di fare e di non fare, deve essere depositato in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di precetto.</p> <p>Nelle esecuzioni per consegna o rilascio, l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio, necessari perché la cancelleria possa provvedere alla formazione del relativo fascicolo.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Mobiliari
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 139,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)

3.7.6 Partecipazione alle Aste Giudiziarie di beni immobili

<p>Cos'è</p>	<p>È la richiesta di partecipazione alla procedura utilizzata dal Tribunale per vendere gli immobili e per ricavare le somme di denaro che consentano di soddisfare i creditori.</p> <p>Le aste giudiziarie si dividono in due tipologie: vendita senza incanto e vendita con incanto.</p> <p>Nella vendita senza incanto le offerte vengono fatte in busta chiusa e devono essere presentate. L'offerta è segreta e irrevocabile, pertanto in caso di unico offerente, questi è obbligato a procedere all'acquisto, pena la perdita della cauzione versata. Nel caso vi siano più offerte, si procede con la gara partendo dall'offerta più alta ed effettuando rilanci minimi indicati nell'ordinanza di vendita. In caso di aggiudicazione, questa è definitiva.</p> <p>Anche nella vendita con incanto, le offerte devono essere presentate nel rispetto dei tempi e dei modi indicati nell'ordinanza di vendita presso la cancelleria o presso lo studio del delegato. Se l'offerente non si presenta, perde 1/10 della cauzione versata. L'aggiudicazione non è definitiva perché può succedere che si presentino nuove offerte entro 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria. La nuova offerta deve essere superiore di 1/5 rispetto al prezzo massimo raggiunto oppure bisogna versare una cauzione pari al doppio.</p>
<p>Normativa</p>	<p>Artt.491 c.p.c. e segg.; L. 80/2005; L. 263/2005; L. 52/2005</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Chiunque, a eccezione del debitore o del fallito</p>
<p>Come si richiede</p>	<p>In entrambi i casi, deve essere presentata l'offerta di acquisto presso la cancelleria Esecuzioni Immobiliari o presso lo studio del professionista delegato (notaio, avvocato, dottore commercialista), entro la data e l'orario indicato nell'ordinanza di vendita.</p> <p>Vendita senza incanto</p> <p>L'offerta deve essere presentata in una busta chiusa, sulla quale deve essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può essere anche persona diversa dall'offerente) e la data di vendita.</p> <p>L'offerta, in bollo, dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le generalità complete del soggetto cui andrà intestato l'immobile, il recapito telefonico, lo stato civile e (se persona coniugata in regime di comunione dei beni) anche i dati del coniuge;

	<ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta - l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari (che non potrà essere comunque superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione). <p>Deve, inoltre, essere allegato all'offerta un assegno circolare non trasferibile intestato alla cancelleria del Tribunale/professionista delegato per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza dall'aggiudicazione.</p> <p>Vendita con incanto</p> <p>La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo senza busta e per ciò che attiene al contenuto della domanda valgono le stesse disposizioni previste per la vendita senza incanto. Deve essere allegato all'offerta un assegno circolare non trasferibile intestato alla cancelleria del Tribunale/professionista delegato per un importo pari al 10% del prezzo base d'asta a titolo di cauzione.</p> <p>In entrambi i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'istanza deve essere sottoscritta dall'offerente o, se minorenni, dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; • all'offerta deve essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'offerente.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Marca da bollo di € 16,00 per la domanda di partecipazione • Cauzione pari al 10% del prezzo offerto/base asta
Modulistica	Non prevista
Tempi	La richiesta di partecipazione all'asta giudiziaria è accolta immediatamente, se presentata nel rispetto delle modalità e tempistiche previste.

3.7.7 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari o immobiliari

Cos'è	<p>È il certificato attestante che non sono o sono pendenti, né si sono o si sono verificate procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica).</p> <p>Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni questo certificato deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dall'art. 15 della legge 183/2011 (autocertificazione).</p>
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato.
Come si richiede	<p>Deve essere compilato il modulo di richiesta del certificato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato presso il Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale dell'interessato o del legale rappresentante della società; • eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità della persona delegata alla consegna della richiesta o al ritiro del certificato; • la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata a meno di 15 giorni).
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria Esecuzioni Immobiliari • Cancelleria Esecuzioni Mobiliari
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo di € 16,00 (una per la domanda, l'altra per il ritiro del certificato) • Una marca da bollo di € 3,68
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta Certificato Esecuzione Immobiliare e Mobiliare per persone fisiche • Richiesta Certificato Esecuzione Immobiliare e Mobiliare per le società
Tempi	I certificati sono rilasciati entro 3 giorni

3.8 SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.8.1 Registrazione di periodici

Cos'è	<p>È la procedura necessaria per poter pubblicare periodici a stampa, radiotelevisivi e online con periodicità regolare con un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Quindi, devono essere registrate presso il Tribunale (iscritte in apposito registro) tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.</p> <p>L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.</p> <p>È necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all'elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare, altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.</p>
Normativa	Legge. 8 febbraio 1948, n. 47, Legge. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla Legge. 7 marzo 2001, n. 62
Chi può richiederlo	Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica
Come si richiede	<p>Deve essere compilato in tutte le sue parti l'apposito modulo di richiesta di registrazione al Registro Stampa, indirizzando la domanda al Presidente del Tribunale competente per territorio (sede dell'editore). La richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario, dall'editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) della pubblicazione periodica.</p> <p>Se la domanda è consegnata da persona delegata, la firma deve essere autenticata in cancelleria e deve essere allegata anche la fotocopia del documento d'identità del delegato.</p> <p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'autocertificazione di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile;

Come si richiede	<ul style="list-style-type: none">• l'autocertificazione di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell'elenco pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;• la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;• l'attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative. <p>Se proprietario e/o editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia autentica dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;• i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero la visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e i verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni). <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il proprietario è diverso dall'editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l'Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato;• se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata;• se il proprietario è una onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus. <p>Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.</p> <p>Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).</p> <p>Eventuali variazioni nei dati riportati nel Registro Stampa devono essere comunicate entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, con apposita richiesta al Tribunale. I documenti da allegare corrispondono con quelli richiesti in fase di iscrizione (vd. Scheda Variazione Periodici, consultabile sul sito web del Tribunale).</p>
Dove si richiede	Segreteria della Presidenza

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul C/C postale n.8003 intestato a "Ufficio di registro tasse e concessioni governative – Centro Operativo di Pescara" mediante bollettino postale • Marca da bollo da € 16,00 • Marche da bollo da € 16,00 e € 3,68 per il ritiro della copia del decreto d'iscrizione
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo iscrizione periodico • Moduli variazioni periodici
Tempi	L'iscrizione o la variazione sono registrate entro 30 giorni dal deposito della domanda.

3.8.2 Iscrizione all'albo dei C.T.U. e dei periti

Cos'è	<p>È la richiesta di essere iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (per consulenze tecniche nel processo civile) o all'Albo dei Periti (per perizie nel processo penale), registri tenuti presso ogni Tribunale in cui sono iscritti i nomi delle persone fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico o stime e valutazioni utili ai fini del giudizio.</p> <p>Si può essere iscritti agli Albi presso un solo Tribunale.</p> <p>Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative agli stessi sono assunte da un Comitato da lui presieduto, che esercita anche l'attività di vigilanza sull'operato di Periti e Consulenti. Il Comitato provvede, ogni 4 anni per i CTU e ogni 2 anni per i Periti, alla revisione degli Albi eliminando i professionisti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.</p>
Normativa	Art. 61 c.p.c. e segg., artt. 13/23 disp. att. c.p.c.; artt. 67/73 disp. att. c.p.p. e artt. 221 e segg. c.p.p.
Chi può richiederlo	<p>Coloro che sono residenti nella circoscrizione del Tribunale di Cosenza e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia; • sono di condotta morale e politica specchiata;

3. I SERVIZI | SERVIZI AMMINISTRATIVI

Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none">• sono iscritti alle rispettive associazioni professionali della circoscrizione del Tribunale di Cosenza o all'Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio (ove non esistano collegio professionale) o possono dimostrare l'inesistenza della propria categoria in tale Albo.
Come si richiede	<p>Deve essere compilato in tutte le sue parti l'apposito modulo di iscrizione, in carta bollata, rivolta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione sostitutiva dell'atto di nascita con fotocopia del documento d'identità;• la dichiarazione sostitutiva (con fotocopia del documento d'identità) del certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;• l'autocertificazione (con fotocopia del documento d'identità) da cui risulti l'iscrizione in un Albo Professionale della categoria di appartenenza o in un Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, ove non esista collegio professionale;• l'attestazione di inesistenza della propria categoria professionale nell'Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla CCIAA, rilasciata in bollo;• la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziario;• il curriculum sintetico. <p>Soltanto dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato, deve essere effettuato il pagamento della tassa di Concessione Governativa.</p> <p>Per iscriversi a entrambi gli Albi occorre produrre domande e documentazioni separate (tutto in duplice copia).</p>
Dove si richiede	Segreteria della Presidenza
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul C/C postale n.8003 intestato a "Agenzia delle Entrate Tasse e Concessioni Governative – Roma" mediante bollettino postale• Marca da bollo da € 16,00
Modulistica	Modulo di Richiesta di iscrizione all'Albo CTU o Periti
Tempi	Il Comitato si riunisce una volta all'anno

3.8.3 Liquidazione spese e compensi

Cos'è	<p>È la procedura per poter ottenere la liquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei compensi dovuti per l'assistenza professionale prestata in difesa di parti ammesse a patrocinio a spese dello Stato;• degli onorari relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario a cui si partecipa in qualità di Giudice Onorario o in qualità di Giudice popolare;• degli onorari e del rimborso spese relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario a cui si partecipa in qualità di esperto tecnico;• del rimborso delle spese di viaggio (prezzo del biglietto andata e ritorno di seconda classe sui servizi di linea o del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dal Giudice) per andare a testimoniare in un processo penale o civile presso il Tribunale di Cosenza, quando non si è residenti nel Comune di Cosenza.
Normativa	Artt. 76 - 77 DPR 115/02); D.P.R. 115/2002; art. 142 disp. att. c.p.p.; art. 255 c.p.c.; art. 372 c.p.
Chi può richiederlo	Il GOT, l'esperto tecnico, l'avvocato di parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il testimone che abbiano svolto attività nell'ambito di un processo giudiziario.
Come si richiede	<p>Deve essere presentata l'apposito modulo di richiesta presso il Tribunale competente per il procedimento. L'istanza deve contenere i dati fiscali e anagrafici del richiedente e deve essere corredata dalla copia del documento di identità.</p> <p>Altri documenti da allegare sono specifici a seconda del richiedente.</p> <p>Per gli avvocati:</p> <ul style="list-style-type: none">• la nota spese;• il decreto di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e la copia della domanda di ammissione presentata inizialmente all'Ordine degli Avvocati o alla cancelleria G.I.P./G.U.P. o dibattimentale;• lo stato di famiglia del soggetto ammesso (autocertificazione);• la dichiarazione dei redditi (o CUD) del soggetto ammesso e degli eventuali familiari conviventi, relativa alla data di ammissione e per gli anni successivi sino alla data di definizione del procedimento (in caso di mancata documentazione fiscale, depositare autocertificazione in cui la parte dichiara di non effettuare dichiarazione dei redditi e di non avere comunque redditi che oltrepassano la soglia di ammissione di cui al D.P.R. 115/2002 per sé e per i familiari conviventi, (vd. Scheda Patrocinio a spese dello Stato).

Come si richiede

Successivamente all'emissione del decreto di liquidazione da parte del Magistrato, l'avvocato dovrà inviare elettronicamente la fattura (per maggior informazioni consultare il sito www.fatturaPA.it) con i seguenti dati:

- intestazione, Tribunale di Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, Cosenza, Codice Fiscale/Partita IVA 80007050786;
- nome della parte ammessa al patrocinio e numero di R.G./R.G.N.R.;
- riferimenti del conto corrente bancario (nome banca, filiale, numero di c/c, codice IBAN, codice BIC).

Per i **Giudici Popolari**:

- la documentazione attestante il giuramento e/o le udienze tenute in Corte d'Assise (i verbali sono rilasciati, su richiesta, dal cancelliere);
- i biglietti di viaggio (per l'uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l'autorizzazione del Giudice);
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il tipo di attività lavorativa del Giudice popolare, con conseguenza di perdita o meno della retribuzione nei giorni in cui tale soggetto è stato impegnato presso l'organo giudicante;
- i riferimenti del conto bancario o postale, nel caso di pagamento tramite versamento.

Per i **G.O.T.**:

- la documentazione attestante le udienze tenute (rilasciata, su richiesta, dalla cancelleria competente) e i casi in cui tali udienze superano le 5 ore consecutive (casi in cui è dovuta doppia indennità);
- i riferimenti del conto bancario o postale, nel caso di pagamento tramite versamento.

Per i **consulenti tecnici**:

- la fattura (da inviare elettronicamente, per maggior informazioni consultare il sito www.fatturaPA.it) e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il tipo di attività lavorativa svolta;
- l'attestazione di partecipazione all'udienza (rilasciata, su richiesta, dal cancelliere presente in aula);
- i biglietti di viaggio (per l'uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l'autorizzazione del Giudice) e i documenti di spesa.

Per i testimoni, entro 100 giorni dalla data di testimonianza (pena la decadenza del rimborso):

- l'attestazione di partecipazione all'udienza (rilasciata, su richiesta, dal cancelliere presente in aula);
- l'atto di citazione da parte dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale/Procura) a testimoniare con relativa di notifica in originale;
- i biglietti di viaggio (per l'uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l'autorizzazione del Giudice);
- i riferimenti del conto bancario o postale, nel caso di pagamento tramite versamento.

Dove si richiede	Ufficio Spese di Giustizia
Costi	Esente
Modulistica	Istanza Liquidazione spese e indennità spettanti al testimone
Tempi	La registrazione a carico dell'erario avviene tra i sei e gli otto mesi

3.9 SERVIZI PENALI

3.9.1 Oblazione penale

Cos'è	<p>È l'istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo a un'obbligazione amministrativa. In sintesi, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.</p> <p>L'oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa; • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa. <p>In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.</p> <p>La domanda di oblazione può essere proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima dell'apertura del dibattimento - il Giudice dibattimentale, se accoglie la domanda, definisce il processo, ammetta l'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato; • nel corso delle indagini preliminari - il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al G.I.P., che provvede con ordinanza.
Normativa	Art. 141 Disp. Att. c.p.p. (d.lgs 271/89) e art. 162 e 162 bis c.p.; art. 555 c.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato che ne abbia interesse o il suo difensore

3. I SERVIZI | SERVIZI PENALI

Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.</p> <p>Una volta ricevuto l'avviso di ammissione all'oblazione, deve essere ritirata in cancelleria (anche tramite delegato) la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali forfettizzate da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.</p> <p>Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso i concessionari E.S.A.T.R.I. s.p.a., gli uffici postali o le banche/istituti di credito.</p> <p>Una volta eseguito il versamento, l'interessato deve depositare presso la cancelleria del Giudice titolare una delle copie del Modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento.</p> <p>Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest'ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l'archiviazione del procedimento).</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Cancelleria G.I.P./G.U.P.• Cancelleria Dibattimentale• Cancelleria del Giudice titolare del procedimento per le informazioni relative allo stato del procedimento
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Spese forfettarie per l'oblazione penale (€ 80,00 per il dibattimento, € 22,00 per il G.I.P.)• Spese processuali
Modulistica	Non prevista
Tempi	La decisione è presa nel corso dell'udienza in cui viene presentata domanda.

3.9.2 Opposizione al decreto penale di condanna

Cos'è	<p>È la possibilità per l'imputato di fare opposizione al decreto penale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione.</p> <p>Nel promuovere opposizione l'imputato può richiedere al Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none">• il giudizio immediato - il Giudice emette decreto per fissare il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;• il giudizio abbreviato - il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;• l'applicazione della pena su richiesta, rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare - il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé dandone avviso alle parti. <p>Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso oppure l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato.</p> <p>Se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, il Giudice decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.</p> <p>Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all'opposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione;• il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.
Normativa	Artt. 461 e 557 c.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
Come si richiede	<p>Deve essere presentato l'apposito verbale di richiesta, compilato in tutte le sue parti, in Tribunale, indicando (a pena di inammissibilità) le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli estremi del decreto di condanna;• la data del decreto di condanna;• il Giudice che ha emesso il decreto.
Dove si richiede	Cancelleria G.I.P./G.U.P.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo di € 3,68 per la richiesta del certificato di deposito
Modulistica	Verbale di opposizione al decreto penale
Tempi	Variabili, a seconda del giudizio

3.9.3 Pagamento del decreto penale di condanna

Cos'è	<p>È il procedimento di pagamento del decreto penale di condanna, che viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.</p> <p>Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva.</p> <p>Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto. Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del Modello F23.</p> <p>Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria e dai diritti di notifica; se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.</p>
Normativa	Artt. 459 e segg. c.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
Come si richiede	<p>Deve essere effettuato il pagamento, una volta decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica), utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) presso i concessionari E.S.A.T.R.I. s.p.a., gli uffici postali o le banche/istituti di credito.</p> <p>L'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente depositando in cancelleria o trasmettendo a mezzo posta ordinaria l'originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all'interessato (copia del Modello F23 con il timbro della Banca/ Ufficio Postale presso il quale è stato eseguito il pagamento).</p>
Dove si richiede	Cancelleria G.I.P./G.U.P.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Pena pecuniaria e interessi di mora (se pagato dopo 60 giorni) • Marca da bollo da € 5,88 per diritti di notifica
Modulistica	Modulo F23 Pagamento Decreto Penale
Tempi	Con il pagamento si estingue immediatamente il reato

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

È la tabella di riferimento sulla base della quale si determinano i costi relativi al Contributo Unificato dei procedimenti che ne prevedono il versamento.

Il contributo va versato dalla parte che si costituisce in giudizio per prima e varia a seconda del valore del procedimento.

Il C.U. deve essere pagato prima di depositare l'atto in Tribunale: l'iscrizione a ruolo può avvenire solo con il deposito in cancelleria della ricevuta di avvenuto pagamento.

PROCESSO CIVILE ORDINARIO	
Processo	Totale Imposta
Fino a € 1.100	€ 43,00
Oltre € 1.100 e fino a € 5.200	€ 98,00
Oltre € 5.200 e fino a € 26.000	€ 237,00
Oltre € 26.000 e fino a € 52.000	€ 518,00
Oltre € 52.000 e fino a € 260.000	€ 759,00
Oltre € 260.000 e € 520.000	€ 1.214,00
Oltre € 520.000	€ 1.686,00
Processi civili di valore indeterminabile	€ 518,00
Processi di competenza esclusiva del Giudice di Pace di valore indeterminabile	€ 237,00
Processi in cui manca la dichiarazione del valore	€ 1.686,00

N.B. I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie.

PROCEDIMENTI ESECUTIVI	
Processo	Totale Imposta
Procedimenti di esecuzione immobiliare	€ 278,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500	€ 43,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore a € 2.500	€ 139,00
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio	
Altri procedimenti esecutivi	

PROCEDIMENTI CONCORSUALI	
Processo	Totale Imposta
Insinuazione al passivo	Esente
Procedimenti fallimentari dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura	€ 851,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	50% del CU ordinario
Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare (istanze fallimento, reclami al collegio)	€ 98,00

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E SEPARAZIONI E DIVORZI	
Processo	Totale Imposta
Procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché per altri procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capi II (interdizione e inabilitazione), III (assenza e dichiarazione di morte presunta), IV (disposizioni relative ai minori agli interdetti e agli inabilitati), e V (rapporti patrimoniali tra coniugi) del codice di procedura civile	Esente
Altri procedimenti di volontaria giurisdizione (diversi da quelli del punto precedente), nonché per i procedimenti in camera di consiglio di cui al libro quarto titolo II capo VI del codice di procedura civile	€ 98,00
Procedimenti di rettificazione dello Stato civile	Esente

Procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto	€ 43,00
Procedimenti di separazione giudiziale e divorzio giudiziale	€ 98,00
Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa	Esente

ALTRI PROCEDIMENTI

Processo	Totale Imposta
Procedimenti speciali previsti nel libro IV del c.p.c. titolo I (procedimenti sommari) capo I (ingiunzioni), II (convalida di sfratto), III (procedimenti cautelari) e IV (istruzione preventiva)	50% del CU ordinario
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	
Giudizio di sfratto per morosità o per finita locazione	
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie	€ 43,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002	50% del CU ordinario
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU Spese di Giustizia o relativi all'esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Esente
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e controversie di Previdenza e assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato)	Esente
Reclami contro i provvedimenti cautelari	€ 147,00
Procedimenti in materia tavolare	Esente

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di P.E.C. e il proprio n. di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare nell'atto introduttivo il C.F., il Contributo Unificato è aumentato della metà.

TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA

È lo schema di determinazione del costo del rilascio copie di atti, sentenze, ordinanze, etc. in base al numero di pagine rilasciate e all'urgenza/non urgenza del rilascio. I diritti di copia sono pagati in marche da bollo, acquistabili nelle Tabaccherie autorizzate.

N. pagine	Diritti di copia senza certificazione di conformità		Diritti di copia con certificazione di conformità	
	senza urgenza	con urgenza	senza urgenza	con urgenza
1 - 4	€ 1,38	€ 4,14	€ 11,07	€ 33,21
5 - 10	€ 2,76	€ 8,28	€ 12,90	€ 38,70
11 - 20	€ 5,52	€ 16,56	€ 14,73	€ 44,19
21 - 50	€ 11,06	€ 33,18	€ 18,42	€ 55,26
51 - 100	€ 22,10	€ 66,30	€ 27,63	€ 82,89
Oltre le 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 66,30 + € 27,63 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 27,63 + € 11,07 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 82,89 + € 33,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

N. pagine	Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo ove sia possibile calcolare il numero delle pagine	
	senza certificazione di conformità	con certificazione di conformità
1 - 4	€ 0,92	€ 7,37
5 - 10	€ 1,84	€ 8,60
11 - 20	€ 3,68	€ 9,82
21 - 50	€ 7,37	€ 12,28
51 - 100	€ 14,73	€ 18,42
Oltre le 100	€ 14,73 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 18,42 + € 7,37 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo ove non sia possibile calcolare il numero delle pagine

Tipo di supporto	senza urgenza
Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,68
Ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,52
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,14
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,37
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,21
Ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,31
Ogni compact disc	€ 306,97

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

All'interno della Carta dei Servizi sono state utilizzate le abbreviazioni, gli acronimi e i termini riportati di seguito.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	
Acronimi	Definizione
Art./Artt.	Articolo/Articoli
Segg.	Seguenti
c.c./c.p.c.	Codice Civile/Codice di Procedura Civile
c.p./ c.p.p.	Codice Penale/Codice di Procedura Penale
Disp. Att.	Disposizioni attuative
G.I.P./ G.U.P	Giudice delle Indagini Preliminari/ Giudice dell'Udienza Preliminare
P.M.	Pubblico Ministero

GLOSSARIO

CARTELLA ESATTORIALE

Cartella di pagamento notificata al debitore iscritto sul ruolo delle imposte e contenente l'intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

CERTIFICATO IN CARTA SEMPLICE

Esente bollo, ma per cui è dovuto il pagamento dei diritti di cancelleria.

DOMANDA/ISTANZA/RICORSO IN CARTA LIBERA/SEMPLICE

Redatta liberamente, senza l'utilizzo di modulistica, con l'indicazione delle informazioni richieste.

IMPUGNAZIONE

Rimedio giuridico che consente di chiedere il controllo di un provvedimento (che si ritiene, in tutto o in parte, viziato) da parte di un Giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

NOTIFICAZIONE

Attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

PROCESSO

Insieme di attività attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti a un Giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati, le parti del giudizio, e mira a una pronuncia finale, il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza, che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

SENTENZA/SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

Provvedimento giurisdizionale contenente una decisione emanata dal Giudice nel processo e la sua motivazione. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sentenza passata in giudicato è irrevocabile (ovvero quando è superato il termine necessario per poterla impugnare).

UDIENZA

Lasso di tempo giornaliero entro il quale si svolge l'attività giudiziaria diretta alla celebrazione dei dibattimenti e alla trattazione delle cause civili o penali da parte dei giudici: essa ha luogo in apposite aule d'udienza. Nel corso di una stessa udienza possono essere trattati più procedimenti.

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

L'obiettivo del progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari, finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l'efficacia e l'efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.

La Carta dei Servizi del Tribunale di Cosenza è stata realizzata nell'ambito del progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari, finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che ha visto coinvolto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Lattanzio e Associati e BIP.

Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.

